

Adunanza del 29 giugno 1915

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Piretti, Rosmini e Verardo, il Direttore Generale Tucci ed il Sindaco Rainaldi. È giustificata l'assenza del Consigliere Guerra.

1. Sottoscrizione al Prestito Nazionale.

Il Direttore Generale informa che il Presidente, nella sua qualità di Direttore Generale della Banca d'Italia ha comunicato all'Istituto che sulla sottoscrizione di 12 milioni di lire al prestito Nazionale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, gli saranno riservate le condizioni originarie del Consiglio di emissione.

Referisce poi intorno alle istruzioni che egli, con apposita circolare, ha dato agli Agenti Generali, ai quali la Direzione del Consorzio di emissione del prestito, in dipendenza dell'art. 17 del R. Decreto 15 giugno corrente, ha attribuito la qualità di intermediari, assegnando loro la provvigione massima di L. 40 per ogni 100 lire di sottoscrizione procurate.

Il Consiglio prende atto con compiacimento delle comunicazioni del Direttore Generale, ringraziando il Presidente per i benemeriti riguardi usati anche in questa occasione all'Istituto.

2. Conto di entrata e uscita e stato patrimoniale per il 1914. - Criteri per la valutazione dei titoli.

Il Direttore Generale informa che sono ormai chiusi i conti di competenza dello esercizio 1914, e potranno presto essere presentati lo stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1914, e il Conto Introiti e Spese del 1914. Il Comitato Permanente, nelle adunanze del 21 e 27 giugno corrente, ha risolto alcune questioni relative alla redazione di questi conti, rimettendo al Consiglio di deliberare definitivamente circa il criterio da adottare per la valutazione dei titoli di proprietà dello Istituto agli effetti dello stato patrimoniale al 31 dicembre 1914.

Il Direttore Generale avverte che i titoli di proprietà dell'Istituto Nazionale al 31 dicembre 1914 ammontano ad un valore nominale complessivo di:

L. 146.224.096, 28 in titoli italiani
3.814.500, - " " esteri
 L. 150.038.596, 28 complessivamente

Per quanto concerne i titoli esteri il suddetto valore nominale in lire venne calcolato traducendo le diverse valute estere in lire italiane secondo i seguenti cambi fissi:

- Franchi = alla pari
- Corone = a 105.-
- Marchi = a 125.-
- Stellini = a 25.-
- Dollari = a 5.-

seguendo il criterio adottato sin dal 1° gennaio 1913. Forse oggi i detti cambi fissi potrebbero essere un po' troppo diversi dai cambi reali, ma data la limitata consistenza dei titoli esteri, la cosa ha un'importanza assai limitata, mentre d'altra parte si è compensato tra il maggior cambio dei franchi ed il minor cambio delle valute austriaca e tedesca.

Adf

Questione assai importante è invece quella dell'assegnazione dei corsi per titoli nazionali. Come è noto, al 31 dicembre 1913 i titoli furono valutati secondo i prezzi di compensazione al 2



gennaio 1914 e la differenza tra il valore così ottenuto ed il valore degli stessi titoli al prezzo di acquisto registrato nell'uscita del conto "Entrate e Spese", deduzione fatta dell'utile conseguito nel corso dell'esercizio per realizzazione di titoli scaduti e sottoggiati. Si stabilì di considerare il prezzo di acquisto dei titoli il loro valore secondo il prezzo di compenso al 2 gennaio 1913 naturalmente colle debite correzioni determinate dall'ingresso dei nuovi titoli in portafoglio durante il corso dell'esercizio.

In merito poi all'impostazione nello Stato Patrimoniale, in relazione al disposto dell'art. 46 dello Statuto, si stabilì di segnare all'attivo i titoli secondo il loro prezzo di acquisto, ed al passivo sotto la voce "Fondo di oscillazione dei valori" la differenza tra il suddetto valore e quello di compenso al 2 gennaio 1914.

Per quanto riguarda ora la valutazione dei titoli alla chiusura dell'esercizio 1914 conviene ora rammentare due fatti:

- 1.^o La chiusura delle Borse avvenuta il 31 luglio 1914.
- 2.^o La pubblicazione del R. Decreto del 20 dicembre 1914 N. 1373 il quale all'art. 14 si esprime così:

Agli effetti della compilazione dei bilanci al 31 dicembre 1914 le Società per azioni, le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà, le Opere Pie ed in generale gli enti morali hanno facoltà di valutare i titoli di loro proprietà ai prezzi di compenso al 30 giugno 1914.

L'Ufficio di Contabilità della Direzione Generale non avendo il Consiglio di Amministrazione deliberato se convenga avvalersi della facoltà concessa dal R. Decreto 20 dicembre 1914, e d'altra parte non essendo riuscito, neppure coll'aiuto della Banca d'Italia ad avere per tutti i titoli i corsi stabiliti in base agli accertamenti fatti dalla Commissione del Ministero di Agricoltura, Ministero del Tesoro e Banca d'Italia, ha provveduto ad una prima valutazione dei titoli, secondo i corsi del 30 giugno 1914.

Prof

In base a tale rivalutazione si ottengono i seguenti risultati:

	Valore secondo il prezzo medio di compenso al 29 gen. 1914 ed i prezzi dei nuovi acquisti dell'anno	Valutazioni secondo i corsi di borsa al 30 giugno 1914
Titoli italiani	129.443.270,06	128.300.575,93
" esteri	3.198.872, -	3.145.600,04
	<u>132.642.142,06</u>	<u>131.446.175,97</u>

Differenza L. 1.195.966,09



Il Direttore Generale annotò che furono adottati, come per l'anno scorso, i cambi fissi delle valute estere nella stessa misura già sussepolta.

Quattro l'Istituto Nazionale decise di attenersi al criterio della valutazione al 30 giugno 1944 vorrebbe dunque a gravare sull'esercizio

L. 1.193.965, 09 meno

" 111.045, 47 per utile realizzato nell'esercizio

————— per estrazioni e raddetti di titoli

L. 1.118.914, 62

Quattro si volesse invece rivalutare i titoli secondo i corsi al 31 dicembre 1944 si avrebbe certamente una perdita assai maggiore. Per darne una idea adeguata osserva che, essendosi proceduto a tale valutazione per un complessivo valore nominale di titoli italiani di L. 127.323.155, 28, si è ottenuto una ulteriore differenza che starebbe a carico dell'esercizio di L. 8.552.938, 87 circa, in più della perdita suddetta di L. 1.118.914, 62. In totale quindi una perdita di poco inferiore a 10 milioni.

Il Comitato Permanente, adottando i criteri ed i suggerimenti autorevoli del Presidente, al quale aveva deferito la risoluzione della questione, ha deliberato di proporre al Consiglio che nelle state spa.

trimestrale alla chiusura dello esercizio 1914 i titoli di proprietà dello Istituto Nazionale siano valutati ai corsi di compenso del luglio 1914, accertati alla Borsa di Roma.

Il Presidente crede opportuno offrire qualche chiarimento per spiegare la proposta deliberata dal Comitato Permanente. Egli osserva che sia per le eccezionali condizioni del mercato alla fine dell'esercizio 1914, sia per la chiusura delle Borse, l'Istituto non può riferirsi, nella redazione della situazione patrimoniale di fine d'anno, ai prezzi di compenso alla chiusura dell'esercizio, secondo le disposizioni dell'art. 45 dello Statuto. Mancano i prezzi di compenso e vi hanno soltanto designazioni di prezzo per alcuni titoli fatte dalle Commissioni previste dal R. D. 24 novembre 1914, n. 1283.

Drj

Poche l'Istituto valersi della disposizione dell'art. 14 del R. Decreto 20 dicembre 1914, n. 1343, articolo che dà facoltà alle Società per azioni, alle Casse di Risparmio, Monti di Pietà, Opere Pie, e in genere ad enti morali, di valutare i titoli di loro proprietà ai prezzi di compenso al 30 giugno 1914.

E ha caso sarebbe giustificata considerare che l'Istituto

istituto non ha utili da ripartire, né liquidazioni
 in vista che lo possano obbligare ad alienazioni di ti-
 toli, risolvendosi in perdite effettive per la sua consi-
 stenza patrimoniale. Ma egli ritiene più corretto
 e più rispondente ai criteri della nostra Ammini-
 strazione di non valersi di quella facoltà e di attenersi,
 invece, all'ultimo prezzo di compenso che siano fatti
 prima della chiusura delle Borse, cioè a quello di fine
 luglio 1914. I prezzi designati posteriormente, in base
 a elementi raccolti biettimarmalmente da speciali Com-
 missioni, non hanno il valore delle quotazioni di Borsa,
 ma rappresentano indicazioni approssimative per re-
 golare genericamente il mercato. Tenendo, agli effetti
 della nostra situazione, il prezzo di compenso di luglio
 per la valutazione dei titoli posseduti dall'Istituto,
 si prende l'ultimo dato ufficiale, e si fa un passo
 verso la svalutazione dei titoli, i prezzi di cui es-
 sendo ribassati fra il 30 giugno e il 31 luglio; ma
 senza precipitare nelle svalutazioni, che potrebbero di
 poi essere temperate da un miglioramento nella con-
 dizione dei mercati.

Queste considerazioni, accolte dal Comitato,
 il Presidente espone al Consiglio per le sue decisioni.

Il Consiglio, udite le comunicazioni del Di-

rettore Generale e le osservazioni del Presidente, approvata ad unanimità la proposta del Comitato Permanente.

3. Regolamento interno e quadro delle categorie, qualifiche e stipendi degli impiegati dell'Istituto.

Il Vice Presidente Magaldi ricorda come sopra proposta del Direttore Generale e voto favorevole del Comitato Permanente, il Consiglio di Amministrazione desse ad una speciale Commissione, presieduta da lui e composta del Consigliere Toraldo, del V. Direttore Generale, dell'Attuario capo, del capo del Personale e del capo dell'Ufficio per l'organizzazione esterna, l'incarico di apprestare il progetto del Regolamento interno e quello del quadro delle categorie, qualifiche e stipendi del personale, che secondo l'art. 28 dello Statuto deve essere approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art

La Commissione si adunò per la prima volta il 18 dicembre 1913, e terminò i suoi lavori, dopo aver tenuto trenta adunanze, nel luglio del 1914.

Assolvendo all'incarico avuto dalla Commissione, egli presentò il 22 agosto una relazione illustrativa,



che fu distribuita a tutti i Colleghi del Consiglio, insieme con lo schema del Regolamento e del Quadro, coi verbali delle adunanze della Commissione, e con tre schemi di contratto d'impiego.

Ciò lo dispensa dal ripetere ora, sia pure in riassunto, i criteri ai quali si è ispirata la Commissione nei suoi lavori.

Per un complesso di circostanze il Comitato Permanente, dopo essersi a più riprese occupato dell'argomento, ha dovuto ritardare fino ad ora il suo voto sulle proposte della Commissione; alle quali, così per il Regolamento come per il Quadro delle qualifiche, il Comitato, tenendo presenti le osservazioni del Direttore Generale, ha recato diverse varianti, alcune di forma ed altre sostanziali, intese specialmente a conseguire qualche economia, per proporzionare alla potenzialità del bilancio dello Istituto la spesa necessaria per l'applicazione delle disposizioni per il personale. Su tali varianti il Vice Presidente dà qualche schiarimento, ricordando che egli ed il Consigliere Verardo, delegati dal Consiglio a far parte della Commissione, sono anch'essi membri del Comitato Permanente.

Il Presidente avverte che i due progetti del

Regolamento e del Quadro, approvati dal Comitato Permanente con deliberazioni del 26 e 27 giugno corrente, sono stati distribuiti a tutti i Colleghe del Consiglio ed ai Sindaci, sicche si puo prescindere dal darne ora lettura.

Il Consigliere Clerici propone due lievi emendamenti agli articoli 8 e 61 del Regolamento che sono approvati.

Dopo di che, il Consiglio, prendendo all'opera della Commissione e del Vice-Presidente, approva a voti unanimi il testo del Regolamento interno e il Quadro delle categorie, qualifiche e stipendi del personale, che saranno allegati al processo verbale della odierna adunanza;

Prof

e delibera di proporre alla approvazione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio il quadro delle categorie, qualifiche e stipendi del personale, a sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Il Direttore Generale esprime la sua personale riconoscenza per la Commissione e per il Vice-Presidente, affermando che un grande aiuto al buon andamento dei servizi derivera da questo corpo di disposizioni per il personale;

sando l'unanime sentimento del personale ringra-
 zia la Commissione ed il Consiglio di Amministra-
 zione per le importanti deliberazioni oggi adottate.
 Apprezzabilissime ragioni di prudenza persuasero
 il Comitato Permanente a modificare talune fra
 le disposizioni dei progetti elaborati dalla Commis-
 sione, che erano più favorevoli agli impiegati, i
 quali tutti - senza distinzione - si mostrano de-
 voti allo Istituto e danno prova continua di zelo
 e di operosità lodevolissimi.

Senza ombra di dubbio la depressione verificatasi
 in conseguenza della guerra europea nella produzione
 di nuovi affari di assicurazione ha carattere transitorio,
 cessata la guerra la produzione riprenderà la sua
 linea ascendente, per le providenze che saprà adot-
 tare il Consiglio di Amministrazione, e per l'ope-
 ra assidua del personale. Potranno allora diventare
 possibili quelle più larghe concessioni al personale
 che oggi non han potuto essere sottoposte all'appro-
 vazione del Consiglio.

Il Presidente, al quale si associa tutto il Con-
 siglio, prende atto delle dichiarazioni del Direttore
 Generale, riaffermando la sincera benevolenza sua e
 di quella dei suoi Colleghi verso il Personale del

L'Istituto: tutti essendo sirini di avere nel personale stesso una schiera di valenti ed assidui collaboratori.

4. - Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera il rifiuto della cessione del 40% dei rischi seguenti, assunti da Compagnie autorizzate, giudicandoli assunti senza sufficienti cautele:

1) Compagnia: Generali

Assicurato: Curini Massimiliano di anni 28

Capitale della Compagnia: L. 3.000

Quota parte Istituto . . . 1.200

Categoria: Effetti multipli con invalidità con dif. permanenti di anni 22

Dr.

Parere del Consulente medico: quasi buono
Conclusioni dell'Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio è accettabile. È da avvertire che la polizza comprende la garanzia del rischio di guarigione mediata con pagamento di un soprappremio annuo del 4% del capitale (Guardia di Finanza). L'assicurato ha pure regolarizzato in questi giorni una polizza, emessa dall'Istituto il 15 maggio 1915 n. 61007, qui unita, per capitale di L. 5 mila, di categoria mista, durata 25 anni anche essa con la copertura

ra del rischio di guerra, verso un sopra premio del 4% del capitale.

2) Compagnia Generali
 Assicurato: Franchi Giuseppe di anni 37
 Capitale della Compagnia: L. 20.000
 Quota parte Istituto: . 8.000
 Categoria: Effetti multipli con invalidità con differimento di anni 23.
 Parere del Consulente medico: = =
 Conclusioni dell' Ufficio VII: Dal lato sanitario il rischio è accettabile. È da avvertire che la polizza comprende la garanzia immediata del rischio di guerra, limitatamente a L. 10.000, con pagamento di un sopra premio annuo del 3% del capitale (appartenente alla sanità). L'assicurato ha pure in corso di regolarizzazione, una polizza emessa dall' Istituto in data 4 giugno 1915 N. 62360 per il capitale di L. 10.000, di categoria Effetti Multipli, durata 23 anni, anch'essa con la copertura del rischio di guerra, verso un sopra premio del 3% del capitale.

3) Compagnia: Generali
 Assicurato: Leone Vito Antonio di anni 31



Capitale della Compagnia: L. 15.000

Quota parte Istituto: " 6.000

Categoria: Effetti multipli con invalidità con differimento di anni 25.

Parere del Consulente medico: = =

Conclusioni dell' Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio è accettabile. È da avvertire però che per tale polizza è attesa la garanzia del rischio di guerra limitata temporale a L. 10.000, con soprappremio del 4% del capitale, appartenendo l'assicurato al 6° genio fionchieri col grado di sergente.

4) Compagnia Adriatica

Assicurato: De Santis Michele di anni 26

Capitale della Compagnia: L. 4.000

Quota parte Istituto: " 1.600

Categoria: Mista con invalidità, durata 20 anni.

Parere del Consulente medico: Accettabile

Conclusioni dell' Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire però che la polizza include la garanzia del rischio di guerra purché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nei confronti dell'assicurato), ma colla sola addizionale del 2 per mille del capitale. Sicché se l'assicurato fosse

Dej



chiamato alle armi fra sei mesi, l'Istituto si troverà
 esposto col solo sopra premio del 2 per mille. Va pure
 considerato che su tale polizza è concessa l'invalidità
 gratuita, per la quale l'Adriatica non fa riserva,
 nel caso in cui lo stato di invalidità dell'assicurato
 fosse determinato da ferite riportate o da malattie
 contratte durante il servizio di guerra.

5) Compagnia Adriatica
 Assicurato: Inverni Renato di anni 25
 Capitale della Compagnia L. 1000
 Quota parte Istituto " 3.200
 Categoria: Mista premi annui con invalidità;
 differimento di anni 25
 Parere del Consulente medico: = =
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanitario
 il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire però
 che la polizza include la garanzia del rischio di
 guerra, purché in vigore da sei mesi dalla chiama-
 ta alle armi (che si dovrebbe credere non avvenuta
 nei confronti dell'assicurato) ma colla sola addi-
 zionale del 2 per mille del capitale. Sicché se
 l'assicurato fosse chiamato alle armi tra sei mesi,
 l'Istituto si troverebbe esposto col solo sopra premio
 del 2 per mille. Va pure considerato che su tale

polizza è stata concessa l'invalidità gratuita per la quale l'Adriatica non fa riserva nel caso in cui lo stato di invalidità dell'assicurato fosse determinato da ferite riportate, o da malattie contratte durante il servizio di guerra.

6) Compagnia: Adriatica

Assicurato: Palumbo Augusto di anni 39

Capitale della Compagnia: L. 20.000

Quota parte Istituto . 1.000

Categoria: Mista con differimento di anni 10

Parere del Consulente medico: Accettabile data la forma ed il differimento.

Conclusioni dell'Ufficio VII. Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire però che la polizza include la garanzia del rischio di guerra, finché in vigore da 6 mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nei confronti dell'assicurato) ma colla sola addizionale del 2 per mille del capitale. Sicché se l'assicurato fosse chiamato alle armi tra sei mesi, l'Istituto si troverebbe esposto col solo soprappremio del 2 per mille.

Prof.

Da punto considerato che in tale polizza è stata concessa l'invalidità gratuita per la quale l'Adriatica non fa riserva nel caso in cui lo stato di invalidità



dell'assicurato fosse determinato da ferite riportate, o da malattie contratte durante il servizio di guerra.

4) Compagnia Adriatica

Assicurato: Bottini Eugenio di anni 36

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto . . . 4.000

Categoria: Effetti multipli con differimento di anni 25.

Parere del Consulente medico: mediocre

Conclusioni dell'Ufficio III. Pochi di anni 42 vivente ed in buone condizioni di salute. Madre

dece morta a 65 anni, nel 1912 di carcinoma gastrico.

Un fratello di anni 26 e due sorelle di anni 27 e 34 viventi e sani. L'assicurato soffrì 12 anni or

sone di sifilide che fu curata con iniezioni di mercurio.

Attualmente ha le arterie radiali alquanto rigide e leggero strabismo.

È da avvertire poi che la polizza include la garanzia del rischio di guerra purché in vigore da 6

mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe credere non essere avvenuta nei confronti dell'assicurato), ma

colta solo addizionale del 2 per mille del capitale.

Talché se l'assicurato fosse chiamato alle armi ha

sei mesi l'Istituto si trovera esposto col solo soprapprezzo del 2 per mille.

Va pure considerato che in tale polizza e stata concessa l'invalidita gratuita per la quale l'Adriatica non fa riserva per caso in cui lo stato d'invalidita dell'assicurato fosse determinato da ferite riportate, o da malattie contratte durante il servizio di guerra.

Si sospende per il rifiuto.

es/ Compagnia Adriatica

Assicurato: Russo Mirabel di anni 29

Capitale della Compagnia: £ 50.000

Quota parte Istituto: „ 20.000

Categoria: Mista con differimento di anni 25

Parere del Consulente medico dell'Istituto:

Accettabile.

Prof.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. E da avvertire pure che la polizza include la garanzia del rischio di guerra, limitatamente a £ 30.000, purché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi (non avvenuta nei confronti dell'assicurato) ma colla sola addizionale del 2 per mille del capitale. Poiché se l'assicurato fosse chiamato alle armi tra sei mesi, l'Istituto si trovera esposto con il solo soprapprezzo del 2



per mille.

Va pure considerato che in tale ipotesi è stata con-
cesso l'invalidità gratuita per la quale l'Adriatica
non fa riserva per il caso in cui lo stato di invalidità
dell'assicurato fosse determinato da ferite riportate, o
da malattie contratte durante il servizio di guerra.

9) Compagnia Adriatica
 Assicurato: Negro Camillo di anni 54
 Capitale della Compagnia: L. 8.000
 Quota parte Istituto: „ 3.200
 Categoria: Mista premi annui con differimento
 di anni 17.
 Parere del Consulente medico dell'Istituto: Ac-
 cettabile data la forma.
 Conclusioni dell'Ufficio III. Il rischio sareb-
 be accettabile dal lato sanitario. È da considerarsi pe-
 rò che l'assicurato ha 54 anni e stipula una polizza
 con differimento di 17 anni.

10) Compagnia Generali
 Assicurato: Pignani Igino di anni 38
 Capitale della Compagnia: L. 4.200
 Quota parte Istituto „ 2.850
 Categoria: F.S. c. i. (Commis. fissa)

Parere del Consulente medico dell'Istituto: Accettabile.

Conclusioni dell'Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio è accettabile. È da rilevare però che l'assicurato non ha regolarizzata una polizza dell'Istituto N. 52437, emessa il 17 dicembre 1964, per il capitale di L. 12.000 della categoria mista durata 22 anni.

11) Compagnia: Generali

Assicurato: Guerra Paolo di anni 38.

Capitale della Compagnia: L. 15.000

Quota parte Istituto: . . . 6.000

Categoria: Termine fisso con invalidità - durata 25 anni.

Parere del Consulente medico: Accettabile

Conclusioni dell'Ufficio VIII: L'assicurato non regolarizzato la polizza dell'Istituto N. 46298 stipulata in data 25 agosto 1964 per il capitale di lire 20.000 di categoria Termine Fisso, durata 25 anni.

Pol

La presente cessione dal lato sanitario sarebbe accettabile qualora non si creda di rifiutarla per aver dato la preferenza alla concorrenza.

12) Compagnia Generali

Assicurato: Marone Romano, di anni 49

Capitale della Compagnia L. 20.000



Quota parte Istituto: L. 8.000
 Categoria: $\frac{1}{2}$ mista, $\frac{1}{2}$ Vermine fisse (forma speciale) durata 20 anni.
 Paree del Consulente medico dell'Istituto: che
 accettabile, data la forma.
 Conclusioni dell'Ufficio VII. Per quanto dal
 lato sanitario il rischio sia accettabile, si ritiene un
 po' avanzata l'età dell'assicurato (49 anni) in rap-
 porto alla durata del contratto (20 anni).

13.) Compagnia di Milano
 Assicurato: Capozzi Angelo Alberto di anni
 31
 Capitale della Compagnia: L. 10.000 - L. 10.000
 Quota parte Istituto: L. 4.000 - L. 4.000
 Categoria: Mista premi annui durata 25 anni.
 Versoranza premio unico durata 1 anno.
 Paree del Consulente medico dell'Istituto: ==
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sani-
 tario il rischio sarebbe accettabile. Tenuto presente la
 professione dell'assicurato (attore) e la località
 ove si reca (America del Sud) si ritiene prudente
 al rispetto della cessione.

14.) Compagnia Generali

Assicurato: Varisco Ernesto di anni 52
 Capitale della Compagnia: L. 20.000
 Quota parte Istituto: . 8.000
 Categoria: Vita intera premi vitalizi.
 Parere del Consulente medico: Accettabile
 Conclusioni dell' Ufficio VII: Dal lato sanitario
 il rischio sarebbe accettabile; è però da considerarsi
 che l'assicurato ha 52 anni e propone una vita in-
 tera a premi vitalizi.

15) Compagnia Adriatica

Assicurato: Berzozoli Domenico di anni 25
 Capitale della Compagnia: L. 20.000
 Quota parte Istituto: . 8.000
 Categoria: Mista con differimento di anni 25
 Parere del Consulente medico: = =
 Conclusioni dell' Ufficio VII: Dal lato sanita-
 rio il rischio sarebbe accettabile.

mf

È da avvertire però che la polizza include
 la garanzia del rischio di guerra finché in vigore
 da sei mesi dalla chiamata alle armi (che nei
 confronti dell'assicurato è già avvenuta poiché al-
 tuamente presta servizio nella compagnia auto-
 mobilisti), ma colla sola addizionale del 2 per mil-
 le del capitale. Anche fra sei mesi, e cioè nel mo-



vembre corrente, se l'assicurato si troverà sempre sotto le
armi la copertura del rischio di guerra avrà vigore
colla sola addizionale del 2 per mille.

16) Compagnia: Generali

Assicurato: Botugno Salvatore di anni 42

Capitale della Compagnia: L. 25.000

Quota parte Istituto: . 10.000

Categoria: Effetti multipli con invalidità, An-
nata 25 anni.

Parere del Consulente medico dell'Istituto:
Accettabile.

Conclusioni dell'Ufficio III. Dal lato sani-
tario il rischio sarebbe accettabile.

È da avvertire che la polizza include il beneficio
dell'invalidità, per il quale è stato applicato
un soprappremio annuo del 4 per mille del capi-
tale.

Tale beneficio contrariamente alla consuetudine,
che lo limita al 60° anno di età, è stato esteso
per tutta la durata del contratto, e cioè fino al
raggiungimento, da parte dell'assicurato, dell'
età di anni 67.

Per prudenza si propone per il rifiuto.

17) Compagnia Adriatica

Assicurato: Pochetti Pietro di anni 47

Capitale della Compagnia: L. 20.000

Quota parte Istituto , 8.000

Categoria: Vita intera premi vitalizi

Parere del Consulente medico: Mediocr (anzianità
si grave)

Conclusioni dell'Ufficio VII: Nel giugno 1914
l'assicurato presentò direttamente una proposta di assi-
curazione per capitale di L. 10.000, categoria Vita intera
a premi vitalizi, che in seguito a parere della consue-
lenza medica si ritenne di trasformare in mista dur-
rata 20anni. Comunicata tale modificazione all'inter-
essato, questi non l'accettò.

La Compagnia Adriatica rimette ora in ces-
sione una polizza di L. 20.000 della stessa categoria,
non accolta dall'Istituto. Per coerenza si propende per
il rifiuto.

Adf

18) Compagnia Generali

Assicurato: Pestalozza Ernesto di anni 54

Capitale della Compagnia: L. 50.000

Quota parte Istituto L. 20.000

Categoria: Mista capitale raddoppiato - durata
20 anni.



Parere del Consulente medico. Accettabile data la forma.

Conclusioni dell' Ufficio VII: L'assicurato ha già in corso una polizza con l' Istituto per capitale di £ 100.000, stipulata il 29 maggio 1913. Con la presente cessione di £ 20.000 l' Istituto vorrebbe assumere su tale testa £ 120.000.

Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile, come pure ne ha dato conferma l'on. Comitato di accettazione rischi. Sono però da rilevare l'età matura del proponente (anni 54) e la non breve durata dell'assicurazione (anni 20).

Si ritiene prudente di non aumentare il rischio su questa testa.

19) Compagnia Generali
 Assicurato: Monti Paolo di anni 47
 Capitale della Compagnia £ 10.000
 Quota parte Istituto " 4.000
 Categoria: Effetti multipli c. i. con differimento di anni 25.

Parere del Consulente medico. Accettabile data la forma di assicurazione.

Conclusioni dell' Ufficio VII. Probabile morte a 63 anni di epatite. Madre morta a 61 anno di asse-

rioclerosi. Un fratello morto a 29 anni di tubercolosi. No
viventi ed in buono state di salute tre fratelli di anni 29 -
32 e 34 ed una sorella di anni 34. L'assicurato appare di
buone condizioni di salute.

Il Consulente medico della Compagnia così conchiu-
de: « Dal risultato dell'esame ritengo l'assicurato di otti-
mo organismo e di costituzione. Ho rivolto esame accurato
all'apparato circolatorio e specialmente polmonare
avuto riguardo al risultato anamnestico, ma nulla vera-
mente esiste. Ritengo si possa tranquillamente ac-
cettare la proposta di assicurazione.»

Dati i precedenti di famiglia si è in dubbio circa
l'accettazione della presente casione.

20) Compagnia Danubio

Drj

Assicurato: Batarchi Raffaele di anni
54.

Capitale della Compagnia L. 5.000

Quota parte Istituto . . . 2.400

Categoria: Mista, con pagamento del capitale
al 99° anno di età.

Parere del Consulente medico: = =

Conclusioni dell'Ufficio VII: L'assicurato
ha sbandonato, per il mancato pagamento del
premio scaduto il 13 luglio 1914, una precedente

polizza di £ 5.000, della categoria mista con pagamenti del capitale al 90° anno di età, cedutaci, a suo tempo, dalla Società "Danubio". La predetta Società ci sottopone ora in cessione su tale testa una altra polizza di £ 6.000, della stessa forma, che può ritenersi corrispondente alla vita intera a premi vitalizi, per la cui accettazione si è in dubbio data l'avanzata età dell'assicurato (anni 54).

21) Compagnia Generali

Assicurato: Pasquali Alfredo di anni 48.

Capitale della Compagnia: £ 15.000

Quota parte Istituto: 6.000

Categoria: Termine fisso con differimento di anni 15.

Parere del Consulente medico: per assicurazioni precedenti: tra buono e mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VIII: Nel marzo 1914 l'assicurato presentò direttamente una proposta di assicurazione per £ 15.000, di categoria Vita intera a premi vitalizi, che in seguito a parere della Consulente medica si attese di trasformare in mista a 20 anni, con la clausola che ove la morte del proponente dovesse avvenire per carcinoma, durante il primo decennio dal

La data della stipulazione del contratto, l'Istituto non sarebbe stato tenuto a corrispondere il capitale assicurato, ma solo a rimborsare i premi fino allora pagati, al netto di interessi. L'assicurato non accettò.

La Compagnia Generali, sottopone ora in esame una polizza di £ 15.000 della categoria Termine Fisso a 15 anni senza la franchigia dei 10 anni. Per coerenza si ritiene il rischio da rifiutare.

22) Compagnia Generali

Assicurato: Bartolo Amadeo di anni 35

Capitale della Compagnia: £ 10.000 - £ 5.000

Quote parte Istituto: . . . 4.000 - . . . 2.000

Categoria: Dotale con controassicurazione durata
20 anni - Effetti multipli c. i. durata
20 anni.

Drf

Parere del Consulente medico: Per assicurazione precedente: Trattandosi di sarcoma, cioè di tumore maligno, il rischio si deve rifiutare.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Nel febbraio 1924 l'assicurato presentò direttamente una proposta di assicurazione di £ 10.000 della categoria misto, durata 25 anni, che, in seguito a parere della Consulenza medica, si ritenne di rifiutare.

La Compagnia Generali sottopone ora in co



sione due polizze: la prima del capitale di L. 10.000 della categoria *Detale*, durata 20 anni, e l'altra di L. 5.000 della categoria *effetti multipli*, durata 20 anni, che per coerenza si giudica siano da rifiutare.

23) *Compagnia: Generali*
Assicurato: Barbassina nata Mojoli Maria
di anni 48.

Capitale della Compagnia: L. 50.000

Quota parte Istituto: „ 20.000

Categoria: Termine fisso con differimento di anni 15.

Parere del Consulente medico: Accettabile.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Sulla testa di questa signora abbiamo già in corso 2 polizze in cessione della Compagnia Cooperativa, per complessive L. 20.000 di nostra parte, una di L. 25.000 (quota Istituto L. 10.000) Vita intera a premi vitalizi; l'altra pure di L. 25 (quota Istituto L. 10.000) mista durata 15 anni.

Le Generali, sottopongono, ora in cessione, sulla stessa testa, una polizza di L. 50.000, Termine fisso durata 15 anni, che dal lato sanitario sarebbe accettabile, qualora non si ritenga di rifiutarla per i precedenti impegni assunti.

24) Compagnia: Adriatica

Assicurato: Cappellini Giuseppe di anni 34

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: .. 4.000

Categoria: Vita intera premi vitalizi

Parere del Consulente medico: = =

Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire però che la polizza include la garanzia del rischio di guerra purché in vigore da 6 mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nei confronti dell'assicurato) ma colla sola addizionale del 2% del capitale. Sicché se l'assicurato fosse chiamato alle armi fra 6 mesi, l'Istituto si troverebbe esposto col solo sopropremio del 2%.

Il Consiglio delibera poi l'accettazione dei seguenti rischi:

1) Compagnia: Generali

Assicurato: Ronchey Azzo di anni 40

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto .. 4.000

Categoria: Vita intera premi vitalizi

Parere del Consulente medico: quasi buono.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Dal lato sanitario il rischio è accettabile. È da osservare però che la Compagnia ha consentito, in seguito a richiesta dell'assicurato che è Ufficio di

Def



complemento, la copertura relativa al rischio di guerra verso cor-
responsione di un sovrappiù annuo del 6% del capitale.

2) Compagnia Milano

Assicurato: Scorpati Gino di anni 27¹/₂

Capitale della Compagnia: £5.000

Quota parte Istituto: „ 2.000

Categoria: Meista premi annui, durata 25 anni

Parere del Consulente medico: Medico (per
di malattie progressive).

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 55 anni
per emorragia cerebrale. Madre di anni 58 ed un fratello di an-
ni 23 viventi e sani. L'assicurato fu affetto nel 1913 da pleu-
rite destra durata 67 giorni. Il medico della Compagnia accer-
ta che nessun residuo apprezzabile ha lasciato la pleurite suf-
ferta e giudica l'assicurazione „ottima“. Si propende per
l'accettazione.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario

[Signature], estensore

Seguono gli allegati: 1) Regolamento

2) Quadro delle categorie, qualità
e stipendi.



-124-

Regolamento

CAPO I.

Classificazione del personale dell'Istituto

ART. 1.

Il personale amministrativo e tecnico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, tanto maschile quanto femminile, si distingue in due categorie.

Appartengono alla prima categoria i Capi Ufficio, i Vice Capi Ufficio, i Segretari, i Vice Segretari e gli Ispettori Compartimentali, Centrali ed Aggiunti.

Appartengono alla seconda categoria tutti gli altri impiegati col grado di applicati.

ART. 2.

Gli uffici di Cassiere, di Economo e di Controllore di Cassa e quelli di Fiduciario di Cassa e di Distributore della corrispondenza, avuto riguardo alla diversa loro importanza, possono essere conferiti tanto ad impiegati di prima quanto ad impiegati di seconda categoria.

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può consentire la corrisponsione di un assegno, a titolo di indennità di carica, a favore degli impiegati investiti degli uffici di Cassiere, di Controllore e di Fiduciario del Cassiere.

dir

CAPO II.

Condizioni d'ammissione in servizio e nomine.

ART. 3.

I requisiti generali per essere ammesso negli impieghi dell'Istituto sono:

- 1° essere cittadino italiano;
- 2° avere una età non inferiore ai 19 nè superiore ai 27 anni se maschi; non inferiore ai 19 e non superiore ai 25 se femmina;
- 3° dimostrare di avere tenuto e di tenere buona condotta morale e civile;
- 4° essere di sana e robusta costituzione fisica, da controllarsi insindacabilmente da' medici consulenti dell'Istituto, prima dell'ammissione, anche agli effetti del contratto di assicurazione.

5° Per il personale femminile è richiesto lo stato nubile.

Stipendiario

ART. 4.

Per essere ammesso nella prima categoria del personale dell'Istituto e con il grado iniziale di Vice Segretario di ultima classe occorre essere munito almeno della licenza liceale o di Istituto tecnico, o del diploma di Scuola Media di Commercio.

Coloro che sono forniti di laurea universitaria o di titoli equivalenti possono essere assunti come Vice Segretari di *seconda classe*.

Per essere ammessi nel personale di prima categoria dell'Ufficio Attuariale occorre, di regola, la laurea in matematica pura o la laurea in matematica finanziaria e attuariale.

È titolo di preferenza avere appartenuto a pubbliche Amministrazioni o ad altri Istituti analoghi, salvo il disposto dell'articolo 7 del Regolamento approvato con R. Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

ART. 5.

Il personale ispettivo è reclutato, di regola, fra gli impiegati della categoria di concetto, che abbiano almeno sei anni di servizio.

Possono essere chiamati all'ufficio di ispettore aggiunto, prescindendosi dal limite massimo di età di cui all'articolo 3, persone estranee al personale dell'Istituto, purchè fornite di laurea universitaria o di Istituto superiore di Commercio.

È titolo di preferenza avere esercitato funzioni analoghe presso Amministrazioni pubbliche, o presso altri Istituti analoghi, salvo il disposto dell'articolo 7 del Regolamento approvato con R. Decreto del 5 agosto 1912 n. 939.

ART. 6.

Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, approvata da due terzi almeno dei suoi componenti, può chiamare a far parte del personale dell'Istituto con la qualifica di Capo o di Vice Capo Ufficio e gradi equiparati, prescindendo dal limite massimo di età di cui nell'articolo 3, cittadini italiani i quali abbiano dato prova di peculiari attitudini e di singolare capacità nell'ambito degli uffici a cui sarebbero chiamati.



ART. 7.

Per essere ammesso nella seconda categoria del personale dell'Istituto, occorre essere munito della licenza ginnasiale o di quella della Scuola tecnica.

Per il personale femminile, oltre ad uno dei titoli predetti, può essere ammessa anche la licenza della Scuola Complementare.

ART. 8.

Gli impiegati della seconda categoria possono ottenere, in via eccezionale, il passaggio alla prima categoria quando abbiano almeno otto anni di lodevole servizio ed abbiano mostrato di possedere speciali attitudini per la categoria stessa.

o con del. bonario motivata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9.

Gli impiegati, tanto della prima quanto della seconda categoria, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, in seguito ad esame dei titoli degli aspiranti da parte della Commissione del Personale, di cui nell'articolo 72, e su proposta del Direttore Generale, presentata al Consiglio con relazione motivata.

Il Consiglio d'Amministrazione può anche deliberare che, per determinate nomine, sia bandito concorso per titoli o per esame.

Il primo anno di servizio è considerato come anno di esperimento, durante il quale o al termine del quale l'impiegato può essere esonerato dal servizio, senza diritto a compenso o indennità alcuna.

Durante l'anno di esperimento è corrisposta all'impiegato una retribuzione mensile non superiore allo stipendio della ultima classe della categoria nella quale è assunto.

del

CAPO III.

Contratti di impiego

Rinnovazione e decadenza di essi.

ART. 10.

Gli impiegati, tanto della prima quanto della seconda categoria, sono assunti definitivamente in servizio, dopo l'anno di esperimento, con contratti a tempo determinato.

I contratti possono essere rinnovati nel primo quinquennio di anno in anno e possono anche essere stipulati per l'intero periodo quinquennale.

Trascorso il primo quinquennio, i contratti saranno rinnovabili di cinque in cinque anni, ma in nessun caso potranno durare oltre il 65° anno di età dell'impiegato.



ART. 11.

Non si ammettono rinnovazioni tacite dei contratti di impiego.

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, il quale sentirà la Commissione del personale, può rifiutare la rinnovazione del contratto, senza indicarne i motivi.

In tal caso se la rinnovazione non è consentita dopo il primo quinquennio dalla assunzione in servizio, l'impiegato ha il diritto di rimanere in servizio per altri sei mesi dalla scadenza del termine, o pure, quando ragioni di servizio non consentano ciò, di ottenere una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Se la rinnovazione non è consentita dopo il secondo quinquennio, il trattamento indicato deve avere la durata di otto mesi. E quando tale fatto avvenga dopo 15 anni di servizio, il termine di tolleranza e l'equivalente compenso deve ragguagliarsi a un anno.

ART. 12.

Il contratto d'impiego ed i successivi di rinnovazione possono essere rescissi, sopra proposta del Direttore Generale, il quale sentirà la Commissione del personale di cui all'art. 72, quando ricorrano i motivi indicati nell'art. 30 dello Statuto, e sono rescissi di pieno diritto, nei casi di cui all'art. 31 dello Statuto stesso.

In caso di rescissione del contratto non è dovuta, sotto qualsiasi forma, alcuna indennità all'impiegato; però quando la rescissione ha luogo per riconoscenza inettitudine intellettuale o fisica dell'impiegato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, tenuto conto della anzianità di servizio dell'impiegato, può deliberare la concessione di una congrua indennità.

Qualora la rescissione indicata nell'art. 30 dello Statuto dovesse essere applicata a Capi Ufficio od Ispettori Compartimentali, la relativa istruttoria deve essere condotta dal Comitato Permanente, su relazione del Direttore Generale, il quale comunica al funzionario le ragioni dell'eventuale provvedimento.

Il funzionario presenta al Direttore Generale, che ne riferisce al Comitato Permanente, le sue osservazioni o discolpe scritte in un termine che gli sarà fissato, e qualora lo creda necessario nel suo interesse, ha il diritto di illustrarle verbalmente, producendo tutti quei documenti che riterrà opportuni in sua difesa.

Il Comitato Permanente presenta al Consiglio di Amministrazione i risultati della istruttoria compiuta, coi documenti relativi, e le sue proposte.

Le deliberazioni relative alla rescissione dei contratti d'impiego debbono essere approvate almeno dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV.

Contratto di assicurazione.

ART. 13.

Il contratto di assicurazione prescritto dall'art. 10 della legge non può avere scadenza oltre il 65° anno di età, salvo quanto è disposto nell'articolo 55 dello Statuto.

ART. 14.

L'abbuono delle spese di acquisizione nei contratti di assicurazione che tutti gl'impiegati amministrativi e tecnici devono stipulare con l'Istituto, all'atto della loro assunzione definitiva in servizio, sarà calcolato per il primo anno nella misura corrispondente alla provvigione massima di acquisto assegnata nel quadro delle provvigioni alle Agenzie Generali per la forma di assicurazione che sarà scelta da ciascun impiegato.

Il residuo della spesa di acquisizione teorica adottata nella elaborazione della tariffa, rimane accreditato a favore di ciascun impiegato per il secondo anno di durata del suo contratto di assicurazione.

Il costo di polizza è fissato in una lira, qualunque sia l'importo dell'assicurazione.

ART. 15.

I premi sono riscossi mediante ritenute mensili sullo stipendio, col beneficio della riduzione dell'uno per cento, esteso a tutti i premi, compreso quello del primo anno, e senza alcun aggravio d'interessi di frazionamento.

È pure concessa gratuitamente la clausola di invalidità a tutto il personale, qualunque sia l'età, il capitale assicurato e la forma di assicurazione.

ART. 16.

L'onere del premio di assicurazione, di cui all'art. 55 dello Statuto, per il 6 % dello stipendio è a carico del fondo di integrazione di previdenza istituito con l'art. 57 dello Statuto, e per il rimanente 4 % a carico dell'impiegato.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare a favore del personale, le eccedenze del fondo di previdenza di cui all'art. 57 dello Statuto e tutte le altre somme che esso ritenga di poter devolvere allo stesso fine secondo le risultanze del Bilancio.

Handwritten initials



-129-

Le assegnazioni ora indicate saranno distribuite a favore dei singoli impiegati quali premi unici per integrazione del contratto di assicurazione sottoscritto da ciascuno, secondo un piano di reparto, approvato dal Comitato Permanente, su proposta del Direttore Generale.

Il piano di reparto sarà compilato tenendo conto, nell'assegnazione delle disponibilità, dei criteri di preferenza qui appresso indicati:

a) minore valore del capitale assicurato col contratto di assicurazione obbligatorio come per legge;

b) maggiore età dell'impiegato in rapporto all'anzianità di servizio;

c) maggiore percentuale di stipendio al di sopra della quota di obbligo rilasciata dall'impiegato a titolo di premio di assicurazione.

Il contributo del 6% di cui alla prima parte del presente articolo sarà corrisposto qualunque sia la disponibilità del fondo d'integrazione di previdenza.

ART. 17.

Il contratto di assicurazione non è riducibile, nè riscattabile salvo i casi contemplati nelle lettere b) e c) dello articolo 19 e sulla relativa polizza non possono essere concessi prestiti. Gli impiegati hanno però facoltà di chiedere ed ottenere la trasformazione o il prolungamento del contratto di assicurazione, quando intervengano speciali circostanze di famiglia o di carriera, sulla base del trasferimento dell'intera riserva matematica.

ART. 18.

Quando si verifichi la rescissione del contratto d'impiego, e questa sia pronunciata dopo trascorso almeno un triennio dalla prima assunzione definitiva in servizio, l'impiegato ha diritto d'ottenere la restituzione della quota parte di riserva matematica corrispondente alla percentuale di premio versato con ritenuta sullo stipendio.

Può il Comitato Permanente, su proposta del Direttore Generale, deliberare a favore dell'impiegato eliminato la liquidazione di una maggiore parte della riserva matematica.

In ogni caso tutte le eccedenze fra ammontare delle riserve matematiche afferenti contratti di impiegati eliminati e quote parti ad essi liquidate, saranno assegnate al fondo di integrazione di previdenza di cui all'articolo 57 dello Statuto.

Qualora la rescissione si verifichi per riconosciuta inettitudine intellettuale o fisica, oltre alle indennità di cui all'art. 12, l'impiegato ha diritto alla liquidazione dell'intera riserva matematica del suo contratto di assicurazione.

All'impiegato che sia eliminato per volontarie dimissioni, quando abbia almeno prestato un triennio di servizio, sarà liquidata la parte di riserva matematica corrispondente alla percentuale di premio versata con ritenuta sullo stipendio.

ART. 19.

Quando il contratto di assicurazione scade prima che l'impiegato lasci il servizio, egli è in obbligo di stipulare un altro contratto per un premio di assicurazione non inferiore al limite indicato nell'art. 55 dello Statuto.

Qualora tale rinnovamento di contratto si verificasse dopo raggiunto il 55° anno di età, è in facoltà dell'impiegato di destinare il premio di assicurazione suddetto a semplice risparmio vincolato presso l'Istituto, sul quale sarà corrisposto un interesse nella misura che annualmente sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora l'impiegato non usufruisse di tale facoltà e non scegliesse un'assicurazione in caso di vita, sarà sottoposto a nuova visita medica.

Quando il contratto di assicurazione concerne il pagamento a un termine determinato di un capitale e il termine scade prima che l'impiegato lasci il servizio, il capitale assicurato rimane presso l'Istituto fino al giorno della cessazione dal servizio e all'impiegato, cui è fatto obbligo di soddisfare alla condizione di stipulare un altro contratto, è corrisposto un interesse nella misura che annualmente sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del contratto d'impiego nel caso in cui il contratto stesso non venga rinnovato e il contratto di assicurazione non sia giunto alla sua naturale scadenza, l'impiegato potrà optare fra una delle seguenti forme:

- a) Mantenere in vigore il contratto di assicurazione proseguendo nel pagamento dei premi senza alcuna riduzione e a suo completo carico.
- b) Ridurre il contratto di assicurazione sulla base dell'impiego della intera riserva matematica come premio unico.
- c) Riscattare il contratto di assicurazione sulla base della intera riserva matematica.

df



ART. 20.

Gli aumenti di assicurazione dovuti ad aumenti di stipendio sono automatici e per essi non si richiede ulteriore visita medica.

La visita medica non è richiesta neppure nei casi nei quali, essendo scaduto il contratto di assicurazione e proseguendo il servizio dell'impiegato, quest'ultimo stipuli un nuovo contratto di assicurazione che garantisca in caso di morte un capitale non superiore a quello garantito dal precedente contratto. Se la rinnovazione del contratto di assicurazione si verifica dopo raggiunto il 55° anno di età, si applicano invece le disposizioni dell'art. 19.

CAPO V.

Cessazione dal servizio per dimissioni.

ART. 21.

Il servizio può cessare, oltre che nei casi di non rinnovazione o di rescissione del contratto di impiego, per dimissioni, le quali possono essere volontarie o dichiarate d'ufficio.

ART. 22.

Le dimissioni date volontariamente dall'impiegato devono essere scritte e non hanno valore nè effetto fino a quando non siano state accettate dal Consiglio di Amministrazione.

L'accettazione delle dimissioni è deliberata, normalmente, entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

ART. 23.

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può dichiarare dimissionario l'impiegato che abbia perduto la cittadinanza italiana, che rimanga assente dall'ufficio senza giustificato motivo, per un tempo superiore a 8 giorni continuati, e che non assuma o non riassuma servizio, in caso di congedo, nel termine stabilito.

L'impiegato dichiarato dimissionario non potrà in nessun caso essere riammesso in servizio.

CAPO VI.

Cauzioni.

ART. 24.

Devono prestare cauzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, coloro che sono investiti delle funzioni:

-132-

di Cassiere
di Controllore
di Fiduciario del Cassiere
di Economo
di Distributore della corrispondenza.

Devono inoltre prestare cauzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, gli impiegati ai quali siano affidate attribuzioni che importino determinate responsabilità.

ART. 25.

Quando la cauzione sia data in titoli, questi, se sono al portatore, devono essere custoditi nella cassa dell'Istituto; se sono nominativi devono contenere l'annotazione di vincolo a favore dell'Istituto.

Potrà dal Consiglio di Amministrazione essere consentita la sostituzione parziale o integrale dei titoli costituenti la cauzione con altri titoli, purchè rimanga inalterato il valore della cauzione.

ART. 26.

La cauzione deve essere prestata prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta, e deve essere aumentata nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

L'impiegato che dà cauzione, deve con essa rispondere non solo dell'opera propria, ma anche di quella delle persone della cui opera si serva, salve le responsabilità personali di ciascuno.

ART. 27.

I titoli costituenti la cauzione, quando non sianvi contestazioni, sono restituiti non oltre sei mesi dalla data del verbale di consegna delle casse, dei valori, dei titoli o degli oggetti che formano argomento di rendiconto, e negli altri casi la cessazione dal rispettivo impiego.

Lo svincolo totale o parziale della cauzione che deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può essere sospeso quando l'Istituto abbia ragioni da far valere verso l'impiegato.

ART. 28.

Agli impiegati obbligati a dare cauzione, esclusi coloro che hanno le funzioni di Cassiere, di Controllore e di Fiduciario del Cassiere, può essere corrisposta, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, una indennità annuale, non superiore però al due e mezzo per cento dell'ammontare della cauzione.

133-

CAPO VII.

Gerarchia, equiparazioni di gradi e retribuzioni.

ART. 29.

La posizione gerarchica degli impiegati è determinata dal grado; nello stesso grado dalla classe; nella stessa classe dalla data della promozione; a parità di classe e di data di promozione, dalla anzianità di servizio presso l'Istituto.

Quando anche l'ultimo aumento di stipendio sia avvenuto in uno stesso giorno, la posizione gerarchica è determinata dalla data dell'ammissione nell'impiego e, quando questa sia contemporanea, dalla età.

ART. 30.

Il grado di Ispettore Compartimentale è equiparato al grado di Capo ufficio; quello di Ispettore Centrale al grado di vice Capo ufficio; quello di Ispettore Aggiunto al grado di Segretario.

ART. 31.

Tutto il personale è retribuito a norma del quadro di cui all'art. 28 dello Statuto.

Gli stipendi sono corrisposti posticipatamente e mensilmente, previa ritenuta della quota di premio per l'assicurazione, a norma dell'art. 10 della legge.

Quando sia necessario fare eseguire agli impiegati lavori in ore estranee a quelle normali d'ufficio, il Consiglio di Amministrazione, nello autorizzare il lavoro straordinario, sopra proposta del Direttore Generale, ne determina la durata e la retribuzione, la quale deve essere commisurata ad ore per il personale di ordine ed avere carattere di gratificazione per il personale di concetto.

In casi eccezionali e per lavori urgenti provvede il Direttore Generale.

ART. 32.

Le anticipazioni sullo stipendio, in casi di comprovata necessità, sono consentite soltanto agli impiegati che sono in servizio da cinque anni almeno. Esse non possono essere superiori a tre mesate di stipendio e dovranno essere rimborsate mediante ritenute mensili costanti, in un periodo di tempo non superiore a trenta mesi.

La misura degli interessi sulle anticipazioni è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora, prima che sia estinta l'anticipazione, l'impiegato lasci il servizio, il suo residuo debito è garantito dal valore della polizza di assicurazione.

CAPO VIII.

Missioni e trasferimenti.

ART. 33.

Gli impiegati di prima categoria col grado da Segretario a Capo ufficio e tutti gli Ispettori, quando sono inviati in missione fuori della loro residenza, ricevono, per i viaggi in ferrovia, il rimborso del biglietto di prima classe, quando non sia ammessa la concessione di una tessera di abbonamento ferroviario. Per i viaggi su vie ordinarie si rimborsa la spesa effettiva occorsa.

Gli impiegati di prima categoria con grado inferiore a quello di Segretario e gli impiegati di seconda categoria ricevono, per i viaggi in ferrovia, il rimborso del biglietto di seconda classe e per i viaggi su vie ordinarie il rimborso della spesa effettiva occorsa.

Nei viaggi su vie ordinarie gli impiegati e gli ispettori devono valersi dei mezzi di trasporto di uso pubblico.

L'ammontare del rimborso delle spese di soggiorno, quando gli impiegati predetti sono inviati in missione, non può superare lire 20 al giorno con pernottazione fuori residenza e lire 12 senza pernottazione agli Ispettori compartimentali e centrali, ai Capi ufficio e ai vice Capi ufficio; lire 16 al giorno con pernottazione fuori residenza e lire 10 senza pernottazione agli Ispettori aggiunti e agli altri impiegati dell'Istituto delle due categorie.

ART. 34.

Gli impiegati e gli ispettori i quali debbano compiere una missione in una sede diversa da quella nella quale, per ragione del loro ufficio, dimorano, o debbano rimanere nella prima per un periodo di tempo superiore ad un mese, quando sia fatta nota ad essi la durata presunta della missione, hanno diritto al rimborso delle spese occorse nelle misure massime fissate nell'articolo precedente soltanto per il primo mese. Per i mesi successivi quelle misure massime sono ridotte ai 6/10. Quando però l'impiegato o l'ispettore deve dislocarsi dalla sede assegnata, durante il periodo della dislocazione ha diritto al rimborso delle spese di soggiorno nella misura normale.

ART. 35.

Il Direttore Generale può consentire, quando ricorrano circostanze speciali, che la misura massima delle spese di soggiorno per gli impiegati e gli Ispettori con stipendio da L. 7000 in sopra sia portata a lire 25.

Handwritten initials



ART. 36.

Gli impiegati e gli ispettori che si recano in missione devono, al compimento di essa, presentare al Direttore Generale la tabella delle spese che hanno incontrate, con la relativa documentazione.

Gli impiegati e gli Ispettori che si recano in missione, possono chiedere ed ottenere una anticipazione nella misura non superiore ai due terzi della spesa presunta occorrente.

ART. 37.

In caso di trasferimento per ragioni di servizio, oltre al rimborso dei biglietti ferroviari per l'impiegato e per le persone conviventi e a di lui carico, è conferita all'impiegato una indennità uguale a dieci diarie per sè, ed a L. 70 per ciascun componente la famiglia, in quanto risulti che hanno seguito il capo di famiglia.

Nel caso di trasferimento chiesto dall'impiegato non è dovuto alcun rimborso.

CAPO IX.

Incompatibilità.

ART. 38.

Con la qualità d'impiegato dell'Istituto sono incompatibili:

- 1° qualunque impiego pubblico o privato;
- 2° l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio;
- 3° cariche amministrative o di controllo presso imprese private di assicurazione o presso Istituti pubblici o privati che abbiano interessi concorrenti o contrari a quelli dell'Istituto.

Possono essere consentite soltanto, per espressa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, quelle occupazioni o quelle prestazioni che abbiano relazione con il servizio dell'Istituto o che siano conciliabili con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro e l'interesse dell'Amministrazione.

ART. 39.

Non possono essere addetti contemporaneamente allo stesso ufficio con rapporti gerarchici o a servizi diversi dell'Istituto, che abbiano fra loro rapporti di dipendenza o di controllo, impiegati che siano tra loro parenti o affini in primo o secondo grado in linea diretta o collaterale.

CAPO X.

Aumenti periodici di stipendio e promozioni.

ART. 40.

Gli aumenti periodici di stipendio, secondo il quadro di cui all'art. 28 dello Statuto, si conferiscono per anzianità. Essi possono essere ritardati per ragioni di negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni, salva sempre la facoltà della non rinnovazione del contratto d'impiego.

Il ritardo nell'aumento dello stipendio, che non può essere superiore a sei mesi e non produce effetti nei riguardi della scadenza del termine per l'aumento successivo, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sopra proposta del Direttore Generale, sentita la Commissione del Personale.

ART. 41.

Il primo aumento di stipendio nella prima categoria e nel grado di vice segretario e nella seconda nell'unico grado di applicato, ha luogo dopo tre anni dalla assunzione definitiva non compreso quindi il primo anno di esperimento.

Gli aumenti successivi di stipendio in ciascun grado hanno luogo ogni quattro anni e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza del termine.

df

ART. 42.

Le promozioni da un grado al grado immediatamente superiore hanno luogo soltanto per merito, e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, sentita la Commissione del Personale.

La promozione dal grado di vice segretario a quello di segretario non può aver luogo per gli impiegati muniti di diploma di Istituti secondari se non dopo 10 anni di servizio effettivo, non compreso il primo anno di esperimento.

Per gli impiegati forniti di laurea universitaria o di titoli equivalenti, la promozione al grado di segretario può aver luogo dopo sei anni di servizio effettivo, escluso sempre il primo anno di esperimento; e, quando siano ad essi conferite funzioni direttive, possono essere assegnati alla terza classe del grado di segretario.



ART. 43.

Gli impiegati che abbiano raggiunto il maggiore stipendio del grado nel quale si trovano e non sono o non possono essere promossi a gradi superiori hanno diritto a due successivi aumenti quinquennali di stipendio nella misura del 10 %.

ART. 44.

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, può chiamare temporaneamente gli impiegati a funzioni di grado superiore a quello cui appartengono e conferire reggenze di uffici.

L'esercizio di funzioni inerenti a un grado superiore non conferisce alcun diritto al grado stesso.

Potrà però in tali casi essere corrisposto uno speciale assegno nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 45.

L'impiegato della seconda categoria che sia trasferito nella prima a norma dell'art. 8, conserva la sua anzianità e la misura dello stipendio, quando ve ne sia uno eguale nel grado in cui è collocato. In caso contrario fruirà della misura di stipendio immediatamente superiore.

ART. 46.

La spesa per il personale in dipendenza dell'applicazione del presente Regolamento organico s'intende consolidata a carico del Bilancio dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione dello stato di previsione delle spese, per ciascun esercizio, determinerà la percentuale di incremento della spesa per personale a carico dell'esercizio in corrispondenza dell'incremento dell'annualità dei premi introitata dall'Istituto e dell'incremento del reddito lordo del patrimonio dell'Istituto.

Tutte le economie che si realizzeranno sull'ammontare della spesa, come sopra prevista, saranno assegnate a favore degli impiegati, con reparto approvato dal Comitato Permanente su proposta del Direttore Generale.

Le somme che saranno attribuite ai singoli impiegati saranno accreditate sotto forma di premio unico ad integramento dei rispettivi contratti di assicurazione.

CAPO XI.

Trasferimenti, missioni, congedi e aspettative.

ART. 47.

Ogni impiegato è tenuto a recarsi dovunque sia trasferito o mandato in missione, col diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nelle misure massime indicate secondo i casi, negli articoli 33, 34, 35 e 37.

ART. 48.

Gli impiegati fruiscono di un congedo annuale ordinario senza privazione di stipendio:

di 30 giorni se Capi o Vice Capi Ufficio, Ispettori Compartimentali o Ispettori Centrali;

di 25 giorni se Segretari e Ispettori Aggiunti;

di 20 giorni tutti gli altri impiegati.

Non hanno diritto a congedo gli impiegati nel primo anno di esperimento.

I congedi devono essere regolati in relazione alle esigenze del servizio e possono essere sospesi, interrotti o revocati.

ART. 49.

Possono essere concessi dal Direttore Generale, oltre al congedo ordinario, brevi licenze straordinarie, senza privazione di stipendio, per ragioni di comprovata necessità, non superiori a tre giorni.

Quando queste licenze straordinarie superano complessivamente in un anno cinque giorni, i giorni eccedenti sono detratti dal congedo ordinario dell'anno in corso o del successivo.

Il Comitato Permanente, su proposta del Direttore Generale, può concedere congedi straordinari, senza corrispondenza di stipendio, in casi speciali o in seguito a domanda motivata, per un termine non superiore a due mesi.

ART. 50.

Gli impiegati, chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza diritto allo stipendio.

Gli impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo straordinario purchè l'assenza dall'Ufficio non duri oltre i due mesi, durante i quali conservano il diritto allo stipendio: per il tempo eccedente i due mesi sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Art



Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è computato interamente per la eventuale progressione nel quadro di cui all'art. 28 dello Statuto e i relativi aumenti di stipendio.

Gli impiegati in aspettativa per servizio militare devono partecipare alla Direzione Generale la cessazione di tale servizio, possibilmente, con un preavviso di 15 giorni.

ART. 51.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di concedere agli impiegati che ne facciano domanda al Direttore Generale, l'aspettativa per ragioni di famiglia o per interessi di indole privata debitamente giustificati.

L'aspettativa non può essere superiore ad un anno, ed in ogni modo non oltre la scadenza del contratto di impiego; e durante la stessa non è corrisposto stipendio alcuno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è computato agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e della anzianità.

ART. 52.

Ogni assenza per causa di malattia deve essere subito notificata dall'impiegato infermo al rispettivo Capo Ufficio.

Se la malattia dura più di due giorni, deve essere giustificata con certificato medico, e la Direzione Generale ha sempre diritto di disporre visite fiscali.

Se la malattia costringe l'impiegato a rimanere assente dall'Ufficio per oltre sei mesi, conservando nel detto periodo il diritto allo stipendio, allo scadere di esso è collocato d'ufficio in aspettativa per motivi di salute con metà stipendio per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora anche decorso il secondo periodo di sei mesi, l'impiegato non possa riprendere servizio, può ottenere una nuova aspettativa per un periodo di tempo non superiore a un anno, senza stipendio.

La Direzione Generale ha facoltà di ridurre o anche di togliere il congedo annuale a quegli impiegati i quali durante l'anno si assentino frequentemente dall'Ufficio per lievi indisposizioni.

ART. 53.

Se durante il primo anno di aspettativa per motivi di salute si verifica la scadenza del contratto d'impiego, quando non vi si oppongano gravi motivi, il Consiglio

d'Amministrazione può deliberare la rinnovazione del contratto. Se invece la scadenza del contratto avviene durante il secondo periodo di aspettativa senza stipendio, questa potrà prolungarsi soltanto fino a quel termine

Il Consiglio d'Amministrazione ha, però, facoltà di derogare, caso per caso, alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il tempo trascorso in aspettativa oltre i primi sei mesi è computato per la metà, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e dell'anzianità.

ART. 54.

Durante l'anno di esperimento, in caso di malattia, l'impiegato ha diritto allo stipendio intero nei primi due mesi, ed a metà stipendio per altri due mesi.

L'anno di esperimento può essere completato, qualora sia interrotto per causa di malattia.

ART. 55.

Gli impiegati che domandino, prima della scadenza dell'aspettativa concessa per causa di malattia, di riprendere servizio, devono essere sottoposti a visita medica che li dichiari in condizioni di riprendere regolare servizio.

CAPO XII.

Norme disciplinari.

ART. 56.

Tutto il personale dell'Istituto è iscritto, per ordine di nomina, in apposita matricola, sulla quale si annotano: il nome e cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita, la data d'assunzione in servizio, le date degli aumenti di stipendio e quelle delle promozioni di grado con i rispettivi emolumenti e le date delle successive rinnovazioni del contratto d'impiego.

Per ciascun impiegato è inoltre tenuto un foglio matricolare, contenente oltre i dati della matricola generale, lo stato di famiglia, le gratificazioni, gli encomi, i congedi straordinari, le assenze per malattia, le aspettative, le punizioni e tutte le altre indicazioni che concernono il suo stato individuale di servizio.

ART. 57.

Ogni Capo Ufficio deve, entro il mese di dicembre di ogni anno, dare le informazioni che sono chieste con apposito foglio, sopra ciascuno degli impiegati che sono alla sua dipendenza.

Handwritten signature or initials



111

Il modello dei fogli di informazione, proposto dal Direttore Generale, deve essere approvato dal Comitato Permanente.

ART. 58.

Gli impiegati dell'Istituto devono osservare l'orario d'ufficio, il quale, normalmente, è di sette ore continue, oltre mezz'ora d'intervallo per la colazione.

Il Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale, stabilisce l'ora in cui deve terminare l'orario normale d'ufficio nelle diverse stagioni.

In casi eccezionali, gli impiegati sono tenuti a prestarsi per una maggiore durata dell'orario normale, indipendentemente dal lavoro straordinario, che deve essere autorizzato e remunerato nei modi indicati nell'art. 31.

ART. 59.

Al principio di ogni anno il Direttore Generale indica, in un ordine di servizio, quali siano nell'anno i giorni festivi, oltre le domeniche, e i giorni nei quali l'orario è limitato.

I giorni festivi non possono essere di un numero superiore a quello fissato per gli impiegati dello Stato.

ART. 60.

Gli impiegati devono adempiere tutti i doveri del loro ufficio, non solo secondo i regolamenti, ma anche secondo le istruzioni e disposizioni dei propri superiori. Non possono perciò ricusare di adempiere funzioni estranee al loro servizio ordinario quando ciò sia necessario per le esigenze del servizio.

ART. 61.

Gli impiegati devono conservare rigorosamente il segreto di ufficio sopra gli argomenti indicati nell'art 18 della legge; e devono astenersi dal comunicare ad estranei notizie concernenti qualsiasi operazione compiuta dallo Istituto.

*prov.
vedimenti
lorad*

ART. 62.

Le domande e i reclami che, per qualsiasi causa, gli impiegati intendono presentare, devono essere inoltrate per la via gerarchica.

ART. 63.

I Capi ufficio e tutti gli impiegati che sono investiti di funzioni direttive, sono responsabili della disciplina e della regolarità delle operazioni che si compiono nel rispettivo ufficio e reparto.

CAPO XIII.

Provvedimenti disciplinari.

ART. 64.

I provvedimenti disciplinari che possono applicarsi agli impiegati dell'Istituto, sono:

- 1°) la riprensione verbale;
- 2°) la censura scritta;
- 3°) la sospensione da tutto o parte dello stipendio;

la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio.

La sospensione in ognuno dei due casi non potrà essere superiore a sei mesi.

ART. 65.

La riprensione verbale è fatta per le mancanze più lievi, per negligenza dell'impiegato o per infrazione a doveri d'ufficio o a ordini di servizio.

ART. 66.

La censura scritta è inflitta: per la recidiva nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per mancanza verso i superiori e i colleghi o verso il pubblico; per contegno scorretto verso i dipendenti; per esecuzione in ufficio di incarichi o lavori non attinenti al servizio, per atti od omissioni da cui possa derivare danno all'Istituto o ai suoi funzionari; per mancanze al decoro proprio o a quello dell'Istituto.

ART. 67.

La sospensione si applica: in casi di recidiva in trasgressioni per le quali sia stata applicata la censura scritta, per gravi mancanze verso i superiori, i colleghi o il pubblico; per grave abuso di autorità, per comunicazione ad estranei di notizie concernenti le operazioni dell'Istituto, e nei casi in cui con rapporti o ricorsi scritti o verbali dichiarazioni, sia travisata o in parte taciuta la verità di fatti relativi al servizio o alla disciplina, con lo scopo manifesto di attenuare la propria responsabilità o di aggravare quella degli altri.

ART. 68.

In caso di arresto, l'impiegato potrà essere considerato in aspettativa, con un massimo di due mesi di stipendio, sino all'esito definitivo del giudizio. In caso di assoluzione, sarà riammesso in servizio e gli sarà corrisposto lo stipendio trattenuto.

Rimane però sempre salva nel Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare, anche nel caso di assoluzione, la rescissione del contratto d'impiego.

Handwritten signature or initials



In caso di condanna pei reati contemplati nell'art. 31 dello Statuto, la rescissione del contratto ha luogo di pieno diritto.

ART. 69.

Le punizioni dei primi due gradi sono inflitte dal Direttore Generale.

Contro la censura scritta è ammesso il ricorso al Comitato Permanente.

ART. 70.

La sospensione, per gli impiegati di grado inferiore a quello di Capo-ufficio e di Ispettore compartimentale, è deliberata dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale, il quale sentirà prima la Commissione del personale

Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere un impiegato, quando sia necessario di allontanarlo subito dall'ufficio. Deve però riferirne nella prossima adunanza al Comitato Permanente, il quale, su proposta del Direttore Generale, determina la qualità e la durata della sospensione.

ART. 71.

Nel caso di una infrazione commessa da Capi ufficio o da Ispettori compartimentali, che importi la sospensione, il Direttore Generale, dopo averne riferito al Comitato Permanente, comunica al funzionario le accuse che gli si muovono e lo invita a presentare, qualora lo creda necessario nel suo interesse, le sue osservazioni o discolpe in un termine che gli sarà fissato.

Il Comitato Permanente, dopo avere esaminato le discolpe scritte, presenta le sue proposte al Consiglio di Amministrazione.

CAPO XIV.

Commissione del Personale.

ART. 72.

La Commissione del personale ha le attribuzioni che le derivano dalle disposizioni del presente regolamento e si occupa soltanto di argomenti che concernano impiegati di grado inferiore a quello di Capo Ufficio e di Ispettore Compartimentale. Essa è composta del Vice-Direttore Generale, che ne assume la presidenza, del Capo del personale, del Capo dell'Ufficio Speciale e di due Capi Ufficio designati al principio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale,

-144-

La Commissione dovrà sentire in ogni caso il Capo dell'Ufficio cui appartiene l'impiegato del quale essa deve occuparsi.

Le adunanze della Commissione sono valide quando intervengono la metà più uno dei componenti di essa.

Le votazioni sono prese a scrutinio segreto e le risoluzioni che ne risultano devono essere registrate a verbale.

CAPO XV.

Personale di servizio.

ART. 73.

Il personale di servizio dell'Istituto comprende:

- il Capo commesso;
- i Commessi;
- gli Uscieri;
- gli Inservienti.

I Commessi, gli Uscieri e gli Inservienti sono alla diretta dipendenza del Capo Commesso; e tutto il personale di servizio esercita le sue funzioni sotto la sorveglianza del Capo dell'Ufficio del Personale.

ART. 74.

I requisiti necessari per essere ammessi nel personale di servizio sono:

- 1° essere cittadino italiano;
- 2° avere compiuto i 16 anni e non oltrepassato i 30 anni di età;
- 3° sapere leggere e scrivere;
- 4° essere di sana e robusta costituzione fisica riconosciuta dai medici fiduciari dell'Istituto;
- 5° dimostrare di avere tenuto e di tenere buona condotta morale.

È titolo di preferenza avere prestato servizio militare.

L'esame dei titoli degli aspiranti è fatto dal Capo dell'Ufficio del Personale, il quale con relazione scritta ne riferisce al Direttore Generale.

Il Comitato Permanente nomina il personale di servizio sopra proposta del Direttore Generale.

Il Direttore Generale può assumere, come avventizi, fattorini che abbiano un'età inferiore ai 18 ma non ai 12 anni, con retribuzione non superiore a L. 2,50 al giorno.

Quando i fattorini abbiano prestato lodevole servizio, questo costituisce titolo di preferenza per essere assunti come inservienti, se essi abbiano i requisiti indicati nel presente articolo.

ART. 75.

L'ammissione, secondo i bisogni del servizio, ha luogo di regola, al posto iniziale di inserviente. Essa deve essere preceduta da un periodo di prova, non inferiore ai sei mesi e non superiore ad un anno, durante il quale è corrisposta una mercede mensile posticipata, nella misura fissata dal Comitato permanente.

Quando l'aspirante non corrisponda, per qualsiasi motivo, alle esigenze del servizio, durante il periodo di prova e al termine di esso, può essere dal Direttore Generale esonerato dal servizio senza diritto a compenso di qualsiasi specie.

ART. 76.

Le retribuzioni del personale di servizio e gli aumenti di esse si conferiscono nella misura indicata in apposito quadro, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipato.

ART. 77.

Il primo aumento di paga agli inservienti, agli uscieri e ai commessi ha luogo dopo tre anni dalla nomina o dalla promozione; quelli successivi, nella misura fissata nel quadro, ogni quattro anni.

Gli aumenti di paga possono essere ritardati di un semestre, nel caso di sospensione dalla paga e dall'ufficio, senza però produrre effetti nella decorrenza nel periodo di tempo per l'aumento successivo.

Quando un inserviente, un usciere, un commesso abbia raggiunto il limite massimo della paga che gli è attribuita e non sia promosso rispettivamente al posto di usciere, di commesso e di capo commesso, ha diritto a due aumenti quinquennali di paga nella misura del 10 per 100, quando concorra il requisito del buon servizio prestato.

Gli aumenti di paga decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza del termine.

ART. 78.

I passaggi del personale di servizio da inserviente a usciere e da usciere a commesso e da commesso a capo commesso sono disposti dal Direttore Generale, e si effettuano a scelta, senza tener conto alcuno della anzianità.

Il posto di capo commesso può essere conferito anche a persona estranea al personale di servizio.

ART. 79.

Le norme disciplinari del personale di servizio sono stabilite dal Direttore Generale, nei riguardi specialmente dell'orario di ufficio, dei turni di servizio, delle licenze ordinarie e straordinarie, delle assenze per malattia.

I Capi di ciascun ufficio devono fornire, almeno una volta l'anno, al Direttore Generale, informazioni sulla condotta del personale di servizio che vi è addetto.

ART. 80.

Le mancanze lievi rispetto alle norme disciplinari stabilite, sono punite con la riprensione verbale che è inflitta dal Capo dell'Ufficio del Personale.

Le mancanze gravi sono punite con la multa in una misura non superiore all'importo di tre giorni di paga.

La multa è inflitta dal Direttore generale.

La recidiva delle mancanze gravi e quelle di carattere più grave sono punite con la sospensione dalla paga e dall'ufficio fino al massimo di tre mesi. La sospensione è applicata dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale.

Nel caso di recidiva delle mancanze più gravi, chi vi è incorso può essere dispensato dal servizio.

La dispensa dal servizio è deliberata dal Comitato Permanente sopra proposta del Direttore Generale, senza che ne siano indicati i motivi.

ART. 81.

Tutto il personale di servizio sarà iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza.

I contributi annui da versare nei rispettivi conti individuali saranno commisurati al 7% dello stipendio: il 2% a carico del personale e il 5% a carico dell'Istituto.

CAPO XVI.

**Disposizioni transitorie
per il personale in servizio.**

ART. 82.

Gli impiegati i quali, alla attuazione del presente regolamento, si trovino in servizio presso l'Istituto, sono dispensati dal produrre i documenti necessari a comprovare le condizioni indicate negli articoli 3, 4, 5 e 7.

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Comitato Permanente, li assegnerà alla prima od alla seconda categoria, ed ai gradi e alle classi rispettive,

Prof

tenendo conto dei titoli accademici che posseggono, delle loro speciali attitudini e della natura ed importanza dell'opera che hanno prestato nell'Istituto.

Qualora in tale sistemazione accada che un impiegato percepisca uno stipendio inferiore a quello assegnato al grado o alla classe del grado in cui sarà classificato, gli sarà corrisposta la differenza in più fra i due stipendi, o con effetto immediato, o gradualmente nel termine massimo di tre anni, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Quando invece all'impiegato, in conseguenza della assegnazione alla categoria, al grado ed alla classe, compete uno stipendio inferiore agli emolumenti attualmente percepiti, la differenza sarà corrisposta come assegno *ad personam* nel quale rimangono assorbiti gli eventuali aumenti di stipendio, derivanti da passaggio di classe, da promozione di grado o da compiuto quinquennio.

ART. 83.

Salve le disposizioni del successivo articolo 88, la data della assunzione definitiva in servizio per gli impiegati che provengono da Compagnie di assicurazione o da pubbliche Amministrazioni è fissata al giorno in cui hanno preso servizio presso l'Istituto.

Per gli altri impiegati la data d'assunzione definitiva in servizio è fissata al giorno successivo al compimento del primo anno di servizio che è considerato come anno di esperimento.

Qualora nella applicazione dell'articolo precedente l'impiegato consegua un aumento di stipendio, non ha diritto di percepire arretrati per la differenza.

ART. 84.

In deroga alle norme stabilite nell'art. 10, il contratto d'impiego per il personale maschile, proveniente da Compagnie d'Assicurazione o da pubbliche Amministrazioni, avrà la durata di 5 anni, salvo per i Capi d'Ufficio e per i Vice Capi d'Ufficio, per i quali il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire una durata maggiore.

ART. 85.

Il termine di cinque anni di cui nella prima parte dell'articolo 32 è ridotto a due anni per gli impiegati in servizio presso l'Istituto alla data di attuazione del presente regolamento.

ART. 86.

La condizione indicata nell'art. 42 concernente il tempo di servizio effettivo prestato nell'Istituto per essere promosso dal grado di Vice Segretario al grado di Segretario, non si applica agli impiegati in servizio presso l'Istituto alla data di applicazione del presente regolamento.

ART. 87.

Il personale di servizio il quale, all'attuazione del presente regolamento, si trova addetto all'Istituto, eccettuati coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età, sarà classificato secondo le qualifiche indicate nell'art. 73 tenendo conto, particolarmente delle sue attribuzioni attuali.

Esso è dispensato dal produrre i documenti necessari a comprovare le condizioni indicate nell'art. 74.

La classificazione è fatta dal Direttore Generale.

Il periodo di tempo occorrente per gli aumenti di paga, di cui all'art. 77, incomincerà dal giorno nel quale è resa esecutiva la classificazione.

Qualora nell'attribuire a ciascun componente il personale di servizio il posto che gli compete, la relativa retribuzione, secondo il quadro di cui all'art. 77, risulti superiore a quella che ora percepisce, il Comitato Permanente, su proposta del Direttore Generale, ha facoltà di fargli godere il maggiore assegno.

Nel caso inverso la differenza sarà corrisposta come assegno *ad personam*.

ART. 88.

Il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 1915; e dalla stessa data, per tutti gli impiegati già in servizio presso l'Istituto, prendono inizio i periodi di tempo utile per gli aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 41; fatta eccezione per quelli appartenenti al personale maschile che con l'applicazione del quadro non vengano a godere di un miglioramento uguale almeno alla differenza fra lo stipendio del grado o della classe alla quale sono assegnati e quello del grado o della classe inferiore, per i quali il tempo utile per l'aumento quadriennale decorre dal 1° gennaio 1913 o dalla data di effettiva assunzione in servizio, se questa è avvenuta posteriormente.

[Handwritten signature]



147

Quadro
delle Qualifiche, delle categorie e degli stipendi

Categoria	Qualifica o grado	Stipendio per grado e per classe	Classe	Periodo di per- manenza nella classe	Promozioni di grado. -
Prima	<u>Personale Nascibile</u>				
	Vice Segretari	2.400	4 ^a	Un biennio	(2)
		2.700	3 ^a	Un quadriennio	
		3.000	2 ^a	" "	
		3.500	1 ^a	" "	
	Segretari e Ispettori Aggiunti	4.000	4 ^a	Un quadriennio	(2)
		4.500	3 ^a	" "	
		5.000	2 ^a	" "	
		5.500	1 ^a	" "	
	Vice Capi di Ufficio e Ispettori Centrali	6.000	3 ^a	Un quadriennio	(2)
		6.500	2 ^a	" "	
		7.000	1 ^a	" "	
	Alfieri capo Ragioniere capo Capi di Ufficio e Ispettori Comparsa	8.000	3 ^a	Un quadriennio	(2)
		9.000	2 ^a	" "	
		10.000	1 ^a	" "	

sivamente per merito

Seconda	Applicati	1.800	5 ^o	Un biennio	Esclusi
		2.200	4 ^o	Un quadriennio	
		2.500	3 ^o	"	
		3.000	2 ^o	"	
		3.400	1 ^o	"	
		<u>Personale Femminile</u>			
	Applicati	1.300	4 ^o	Un biennio	
		1.600	3 ^o	Un quadriennio	
		1.900	2 ^o	"	
		2.200	1 ^o	"	
<u>Annotazioni</u>					
<p>I^o Gli impiegati sono assunti definitivamente in servizio con contratti a tempo determinate dopo un anno di esperimento.</p> <p>II^o (*) Gli impiegati che abbiano raggiunto il maggiore stipendio del grado nel quale si trovano e non sono o non possono essere promossi a gradi superiori hanno diritto a due successivi aumenti quinquennali di stipendio nella misura del 10%.</p>					



Quadro

del personale subalterno e di servizio

Inserienti	3 ^a classe	L. 1.200.-
"	2 ^a "	. 1.320.-
"	1 ^a "	. 1.440.-
Uscieri	3 ^a "	. 1.560.-
"	2 ^a "	. 1.680.-
"	1 ^a "	. 1.800.-
Commessi	2 ^a "	. 1.920.-
"	1 ^a "	. 2.040.-
Capo Commesso	-	. 2.500.-

N.B. I passaggi del personale di servizio da inseriente a usciere e da usciere a commesso e da commesso a capo commesso si effettuano a scelta.

Il primo aumento di paga agli inserienti, agli usciere e ai commessi si ha luogo dopo tre anni dalla nomina e dalla promozione; quelli successivi, nella misura fissata nel quadro, ogni quattro anni.

Quando un inseriente, un usciere, un commesso abbia raggiunto il limite massimo della paga che gli è attribuita e non sia promosso rispettivamente al posto di usciere, di commesso e di capo commesso, ha diritto a due aumenti quinquennali di paga nella misura del 10 per 100, quando concorra il requisito del buon servizio prestato.